



Il privilegio del principe vescovo Enrico di Metz

Con la fine dell'occupazione tirolese di Mainardo II s'intensificarono i traffici nei territori di Fiemme: sia dei minatori, attratti dai giacimenti di Forno, sia dei viaggiatori che si recavano o provenivano dalla conca del Primiero. Le risorse territoriali della valle, in primis la ricchezza dei boschi, esercitavano grande attrazione sugli abitanti dei paesi confinanti, che tentavano di appropriarsene illecitamente.

Esasperati dalle usurpazioni, i Fiemmesi decisero di fare ricorso al principe vescovo per far valere i loro diritti. Enrico di Metz, riconsolidato il proprio potere di principe territoriale, accolse la richiesta dei sudditi e concesse loro un atto ufficiale: il privilegio enriciano redatto nel Castello del Buonconsiglio il 2 aprile 1314.

Il documento definiva in maniera puntuale i confini dell'area di competenza dell'antica Comunità di Fiemme e, entro questi, riconfermava in perpetuo gli esclusivi diritti di far legna, pescare, tagliare erba, pascolare e cacciare a tutti gli abitanti, sia laici sia chierici, che abitavano in valle. L'atto non concedeva ex novo tali privilegi ma li confermava, facendo riferimento al loro primo riconoscimento, avvenuto duecento anni prima, con i Patti gebardini del 1111. L'infeudazione del territorio alla Comunità di Fiemme, concessa con il privilegio enriciano, verrà riconfermata nei successivi cinque secoli di storia. A questo documento la Comunità farà riferimento per opporsi alle frequenti pretese di innovazione avanzate dal principato di Trento.

La riconsegna ufficiale della valle di Fiemme, occupata dai conti del Tirolo, al principato vescovile di Trento avvenne nello stesso anno della concessione del privilegio enriciano. L'atto di restituzione, firmato da Enrico re di Boemia figlio di Mainardo II, avvenne l'8 giugno 1314 a Bolzano, ossia circa due mesi dopo il rinnovo dell'investitura della valle di Fiemme alla sua Comunità da parte di Enrico di Metz. Tale fatto dimostra come il principe vescovo disponesse, già da qualche tempo, della sovranità sui territori occupati dai conti tirolesi che non gli erano ancora, formalmente, stati restituiti.

La Comunità, ottenuto con il privilegio enriciano il riconoscimento del libero godimento dei beni indivisi per tutti i suoi vicini (residenti), era comunque tenuta a rispettare la sovranità del principe vescovo che veniva esercitata attraverso un giudice permanente, istituito in sostituzione al gastaldione che, almeno dal 1111, si recava in valle soltanto due volte l'anno per amministrare la giustizia e riscuotere le tasse. Il nuovo ufficiale vescovile, detto vicario, rendeva stabile e continuativa la presenza dell'autorità nella prospettiva di riconsolidare, dopo il pericolo tirolese, il potere del principe nelle zone periferiche. I primi giudici permanenti, incaricati il 21 luglio 1316, furono Bertoldo e Giovanni da Cavalese. La carica di vicario vescovile in Fiemme sopravvisse fino alla fine del XVIII secolo e terminò con il tramonto del principato.

Bibliografia essenziale

DELVAI GIORGIO, "Notizie storiche della Valle di Fiemme", Trento, 1903, pp. 66-75.

GIORDANI ITALO, "Storia di Fiemme del prof. Nicolò Vanzetta. Origini - 1815", Trento, 2012, p. 9 e pp. 77-79.

ZIEGER ANTONIO, "La Magnifica Comunità di Fiemme", Cavalese, 1996, pp. 33-44.

